



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 551-2025 - Seduta N° 3950 - del 13/11/2025 - Numero d'Ordine 2

Prot/2025/538372

Oggetto Approvazione Intesa tra la Regione Liguria e il Comune di Albenga.
Individuazione zone di particolare valore archeologico, storico, artistico,
paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali - Art. 1, comma 4
D.Lgs n. 222/2016 e l.r. n. 1/2007

Struttura Proponente Settore Commercio

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente MARCO BUCCI - Presidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Marco BUCCI	Presidente della Giunta Regionale	X	
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Luca LOMBARDI	Assessore	X	
Massimo NICOLO'	Assessore	X	
Paolo RIPAMONTI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore	X	
		8	0

Relatore alla Giunta BUCCI Marco

Con l'assistenza del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub j

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
 - DOCUMENTI trattenuti agli Atti dalla Struttura Proponente
-

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale n. 1 del 02/01/2007 recante “Testo unico in materia di commercio”, in particolare l’articolo 26 quater e l’articolo 144 bis, introdotti con L.R. n. 7 del 03/05/2024;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 17/12/2012, “Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 10 del 07/07/2020, “Indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico in materia di commercio (legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni)”;

PRESO ATTO delle disposizioni statali e, specificatamente:

- Il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, che all’ articolo 52 prevede la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l’esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

- Il D. Lgs. n. 222 del 25/11/2016, recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, in particolare l’art. 1, comma 4;

- il D. Lgs. 59 del 26/03/2010, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”;

- il D.L. n. 201 del 06/12/2011, “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con L. n. 214 del 22/12/2011, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, in particolare l’art. 31, comma 2, come modificato dalla L. n. 214 del 30/12/2023, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, art. 12, comma 3;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Albenga nella nota prot. n. 37196/2025 del 28/08/2025, secondo cui le aree individuate nelle planimetrie allegate all’Intesa, di cui costituiscono parte integrante, contraddistinte come A, B, C e D, sono da considerare zone di particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

PRESO ATTO che la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Liguria (ex Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona) relativamente all’individuazione dei perimetri indicati nelle planimetrie considerate, con nota trasmessa al Comune di Albenga e da questi registrata al prot. n. 40780/2025 del 23/09/2025, ha espresso parere favorevole, ma ha tuttavia fornito alcune precisazioni in ordine ai perimetri individuati dal Comune di Albenga ed ha altresì specificato che, nelle zone oggetto di Intesa, le strutture esterne ai locali commerciali, sia i dehors sia gli elementi accessori, non dovranno essere infissi a terra;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal Comune di Albenga, secondo cui il perimetro dell’Intesa è stato adeguato rispetto a quanto richiesto dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Liguria (ex Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona) nella nota sopra citata, aggiungendo la zona individuata nella planimetria E, che costituisce parte integrante dell’Intesa;

PRESO ATTO che la prescrizione espressa dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Liguria (ex Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona) nella nota sopra citata è stata introdotta nel testo dell’Intesa;

ATTESO che l'intendimento delle Amministrazioni coinvolte è quello di favorire un importante intervento di recupero del tessuto commerciale delle aree delimitate nel Comune di Albenga facendo leva sugli strumenti che la legislazione citata ha messo a disposizione, con particolare riferimento alla prevista possibilità di prevedere il divieto per l'esercizio di alcune attività commerciali all'interno di zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di promuovere il mantenimento del decoro cittadino strutturale ed estetico, nonché prevenire fenomeni di degrado, a tutela della sicurezza urbana e dell'igiene pubblica, imporre alcuni obblighi;

PRESO ATTO del parere espresso dalle Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, a conclusione degli incontri convocati dal Comune di Albenga in data 19/08/2025 e 22/10/2025;

DATO ATTO che si potrà procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica dell'Intesa di cui trattasi, anche su richiesta delle Associazioni del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione;

DATO ATTO che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, sottoscriverà la suddetta intesa con le modalità previste dall'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni utile precisazione e complemento che si rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;

Sentito il Consigliere incaricato Alessio Piana;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, Dott. Marco Bucci

D E L I B E R A

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:

- di approvare, quali atti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'Intesa tra la Regione Liguria e il Comune di Albenga, sentita la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Liguria (ex Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona) e preso atto del parere favorevole espresso dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, unitamente alle planimetrie A, B, C, D ed E, allegate all'Intesa suddetta, che ne costituiscono parte integrante;
- di stabilire che la suddetta Intesa sarà sottoscritta, con le modalità previste dall'art.15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, dal Presidente della Regione, Dott. Marco Bucci, o suo delegato, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni utile precisazione e completamento che si rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;
- di stabilire che, con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento si applica l'art. 144 bis, L.R. n. 1/2007;
- di stabilire che le parti firmatarie, potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica dell'Intesa di cui trattasi al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

INTESA INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI (DLGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)

TRA

REGIONE LIGURIA, rappresentata dal Presidente Dott. Marco Bucci, o suo delegato

E

COMUNE DI ALBENGA, rappresentato dal Sindaco, Dott. Riccardo Tomatis

PREMESSO CHE

- Il Codice dei Beni Culturali di cui al D. Lgs n. 42 del 22/01/2004, all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previ accordi tra Regione, Comune e la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;
- Il D. Lgs n. 59 del 23/03/2010 ha introdotto importanti innovazioni normative in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia;
- L'art. 1, comma 4 del D. Lgs n. 222 del 25/11/2016 dispone: *“Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Comune, d'intesa con la Regione, sentita la competente Soprintendenza, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria Artigianato della Liguria, zone o aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”*;

- La predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili
- tra l'altro - alla disciplina del commercio, introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo, da un lato, di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e, dall'altro, di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra;
- Il Testo Unico in materia di commercio, approvato con L.R. n. 1 del 02/01/2007, disciplina l'intera materia relativa al commercio.

In particolare, l'articolo 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03/05/2024 prevede, in attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto legge n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, comma 3, della legge n. 214/2023, che, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza;

- L'art. 144 bis della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03/05/2024, stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle Intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016;
- La deliberazione del Consiglio Regionale n. 31/2012 ha approvato gli indirizzi e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art. 3 della richiamata L.R. n. 1 del 02/01/2007;
- La deliberazione del Consiglio Regionale n. 10/2020 ha approvato gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico in materia di Commercio;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 13/11/2017, e successive modificazioni, ha approvato il Regolamento edilizio nel quale sono previsti strumenti a tutela dei centri storici;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 09/07/2012 ha approvato le norme per le attività di somministrazione alimenti e bevande;
- Le occupazioni di suolo pubblico pertinenti alle attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande nei centri storici sono disciplinate dal vigente Regolamento per la Disciplina del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 26/03/2021 e s.m.i.;

- Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 31 luglio 2025 si è formulato atto di indirizzo dando mandato agli Uffici competenti affinché provvedano a porre in essere tutte le procedure volte alla redazione dell'Intesa, in conformità all'art. 26 quater della L.R. 1/2007, identificando in via preliminare le zone del Centro Storico del Capoluogo, Viale Pontelungo, Viale Martiri della Libertà e Viale Italia come meritevoli di particolare attenzione, stante il loro valore archeologico, storico artistico e paesaggistico per l'insediamento di attività commerciali;

CONSIDERATO che

- Sul presente testo è stato svolto preventivo confronto tra il Comune di Albenga e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio Industria e Artigianato della Liguria, negli incontri del 19/08/2025 e del 22/10/2025, durante i quali si è raggiunta l'intesa sul testo del presente atto;

- Con la presente intesa, avendo come riferimento territoriale l'area corrispondente ai centri e nuclei storici cittadini che costituiscono zona di particolare valore archeologico, storico, artistico, s'intende provvedere alla salvaguardia della sicurezza, della quiete, della salute dei cittadini e del decoro urbano, attraverso la limitazione di talune attività che con il loro svolgimento possono rappresentare un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto e alla vivibilità e fruibilità dell'area interessata;

- in data 28/08/2025 prot. n. 37196 è stato richiesto parere propedeutico alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per la Liguria (ex Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona) in merito alle aree di particolare valore archeologico, storico, artistico, paesaggistico individuate preliminarmente dal Comune di Albenga;

PRESO ATTO del parere di cui all'art. 52 comma 1, D. Lgs n. 42/2004, formulato dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e paesaggio per la Liguria (ex Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona) prot. n. 10102 del 22/09/2025, acquisito al Prot. Gen. del Comune di Albenga al n. 40780 del 23/09/2025, con il quale, in ordine all'individuazione delle aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, viene concordata l'individuazione delle aree da assoggettare a tutela con alcune specifiche precisazioni sia in riferimento alla perimetrazione delle aree che alle prescrizioni da inserire nell'Intesa;

- il Comune di Albenga, in recepimento delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Liguria (ex Soprintendenza ABAP per le Province di Imperia e Savona) nel parere sopra citato, ha ripermetrato le aree oggetto dell'Intesa così come individuate nelle planimetrie A), B) C), D) ed E) allegate al presente atto, di cui costituiscono parte integrante, ed ha inserito al punto 1, lettera l) dell'articolo 6 dell'Intesa la prescrizione formulata;

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente intesa e si intendono qui integralmente richiamate e trascritte.

ARTICOLO 2 - MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA

1) L'Intesa si propone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale delle zone perimetrate, attraverso:

a) l'individuazione di un percorso di contrasto alle situazioni di degrado ambientale, con l'adozione di una serie di provvedimenti a tutela degli abitanti e delle imprese e di estese porzioni di territorio funzionali al riassetto delle aree cittadine che manifestano le criticità economiche sociali più rilevanti;

b) l'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 per la possibilità di vietare l'insediamento di talune categorie di attività commerciali;

c) la difesa della vocazione dell'area e la lotta al deterioramento delle condizioni economico - sociali del territorio, con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i turisti e le altre categorie che la frequentano;

2) In particolare, l'Intesa:

a) individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione delle aree perimetrate;

b) riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;

c) attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali, alcune delle quali concentrate in maniera anomala, un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area;

d) intende realizzare maggiori connessioni fra il nucleo del territorio che costituisce la base di intervento e le aree con termini sia verso il mare sia verso l'interno, mettendo in valore le tante emergenze culturali economiche e sociali che caratterizzano i centri storici sviluppando nuove

funzioni di accoglienza e di raccordo;

e) intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, pur restando in linea con i principi di liberalizzazione contenuti nella normativa vigente;

f) intende ottimizzare l'attività della somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;

g) intende armonizzare ed integrare il mix commerciale con altre attività economiche al fine di favorire una diversificazione in grado di rispondere maggiormente alle esigenze di residenti e turisti, diffondere formule commerciali innovative e creative, valorizzare il territorio e connetterlo maggiormente con il resto della città;

h) intende escludere alcune tipologie merceologiche che contribuiscono al degrado del territorio o che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;

i) intende favorire un incremento e una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;

j) intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità dell'area, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori tra le quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;

k) intende coinvolgere i firmatari dell'intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area mettendo in campo risorse e strumenti.

ARTICOLO 3 - IMPEGNI DEGLI ENTI COINVOLTI NELL'INTESA

- REGIONE LIGURIA

a) Promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa;

b) Potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato di cui in allegato alla presente Intesa, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale.

- **COMUNE DI ALBENGA**

Nelle aree perimetrate nell'Intesa, il Comune di Albenga si impegna a:

- a) pubblicizzare efficacemente le procedure che garantiscono la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- b) svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Locale in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;
- c) promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area per le piccole e medie imprese che si integrino con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttarne appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva;

- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA LIGURIA (EX SOPRINTENDENZA ABAP PER LA LIGURIA PER LE PROVINCE DI IMPERIA E SAVONA)**

Sarà coinvolta nella partecipazione attiva ai tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

- **LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA CONFCOMMERIO, CONFESERCENTI, CONFARTIGIANATO E CNA**

Sentite in merito ai contenuti dell'Intesa in oggetto, hanno espresso la loro disponibilità per il supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito, ecc.)

ARTICOLO 4 - PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA

1. La presente Intesa ha come riferimento territoriale l'area del centro storico ed i principali viali cittadini, come individuati nelle planimetrie allegate alla presente Intesa, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - "A" - CENTRO STORICO
 - "B" - VIALE PONTELUNGO
 - "C" - VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'
 - "D" - VIALE ITALIA
 - "E" - PIAZZA MATTEOTTI

2. I perimetri territoriali della presente Intesa sono stati individuati previo accordo tra il Comune di Albenga e la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Liguria (ex Soprintendenza ABAP per la Liguria per le Province di Imperia e Savona), come previsto dai richiamati D. Lgs. n. 222/2016 e D. Lgs. n. 42/2004, art. 52, che consentono agli Enti Locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
3. Le attività si considerano rientranti nella zona tutelata se almeno un ingresso, vetrina o altra apertura dell'esercizio affacciano su una via facente parte della perimetrazione stessa;
4. All'interno di tali perimetrazioni delle aree tutelate, vengono individuate all'articolo 5 della presente Intesa le attività alle quali è applicata la disciplina dell'art. 1 del D. Lgs. 222/2016 con previsione di divieto di esercizio;
5. I principi in materia di liberalizzazione delle attività commerciali ormai affermati da tempo debbono essere conciliati e possono trovare bilanciamento nell'esigenza di tutela di interessi protetti a livello costituzionale quali l'ambiente, anche urbano, la salute, la sicurezza pubblica, il patrimonio culturale.

ARTICOLO 5 - NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DELLE AREE PERIMETRATE

1. Le limitazioni di cui trattasi derivano da una attenta valutazione effettuata dal Comune di Albenga, con particolare riferimento alle zone meritevoli di particolare attenzione stante il loro valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico e che in parte manifestano, tra l'altro, problemi di carattere economico-sociale che si riverberano in situazioni di fatto anche legate a fenomeni di degrado e di insicurezza.
2. Tutte le SCIA, le comunicazioni di subingresso e le istanze ai fini autorizzativi presentate afferenti alle aree tutelate oggetto di tutela devono riportare nel campo note la tipologia merceologica che s'intende porre in vendita.
3. Le SCIA, le comunicazioni di subingresso e le istanze ai fini autorizzativi relative allo svolgimento, sotto qualsiasi forma, dell'attività di vendita delle sotto indicate tipologie merceologiche sono considerate irricevibili.
4. Tipologia di attività interdette (in tutte le zone o quanto specificato)
Vendita di:
 - auto e relativi ricambi ed accessori, motoveicoli e relativi ricambi ed accessori, pneumatici e olii lubrificanti (limitatamente alle zone A - C – D);

- motori di qualsiasi tipo o genere e oli lubrificati (limitatamente alle zone A – C – D);
- combustibili solidi e liquidi (limitatamente alle zone A – C – D);
- prodotti derivanti dalla canapa, salvo i tessuti;
- locale esclusivo di distributori automatici alimentari e non alimentare;
- sexy shop;
- commercio all'ingrosso sia alimentare sia non alimentare;
- carrozzerie, elettrauto, autofficine, moto-officine (escluse le ciclofficine, annesse alla vendita di: biciclette, ebike, abbigliamento sportivo);
- phone center, money transfer, money change, internet point;
- night club;
- sale giochi, slot machine, video lottery / terminali VTL, agenzie di scommesse, sale bingo, sale per apparecchi per gioco lecito ex art. 110 TULPS;
- artigianato alimentare etnico (con produzioni non facenti parte delle tradizioni gastronomiche tipicamente italiane);
- commercio al dettaglio alimentare svolto nello stesso locale ove si svolge commercio al dettaglio non alimentare, salvo la vendita di prodotti coerenti merceologicamente;
- commercio al dettaglio non alimentare di una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione, e privi di coerenza di alcun genere fra gli stessi, con l'esclusione dei tabacchini;

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuove attività, sia per trasferimento dall'esterno all'interno delle aree perimetrate, sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviate.

ARTICOLO 6 - QUALITA' E DECORO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività commerciali operanti nel territorio oggetto della presente Intesa devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, attraverso l'osservanza delle seguenti prescrizioni, previa presentazione di idoneo Titolo se previsto dalla normativa di riferimento:

- a) Dovranno comunque essere richieste le necessarie autorizzazioni e pareri previsti dagli artt. 21 e 146 del D.Lgs.42/2004 inerenti i beni tutelati ai sensi della Parte II e III del citato decreto, che non possono essere superate da un eventuale accordo sulle tipologie di dehor, tende e altre strutture necessarie alle attività commerciali;
- b) Tutte le strutture esterne a locali commerciali, quali insegne, strutture ombreggianti, non dovranno interferire con le partiture architettoniche e/o dipinte delle facciate su cui verranno installate;
- c) Le saracinesche, le cancellate e gli infissi devono essere mantenuti in costante stato di cura con

interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica a evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono. L'eventuale spazio compreso tra la vetrina e la saracinesca, anche in periodi di prolungata chiusura, deve essere mantenuto costantemente sgombero da qualsiasi tipo di rifiuto o di materiale abbandonato;

d) Gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;

e) Gli interventi sugli infissi dovranno essere preordinati al mantenimento e restauro dei profili originari. In ogni opera riguardante i serramenti, cancelli e più in generale le porzioni di facciata interessate dall'attività commerciale, dovranno essere trattate in conformità al vigente Regolamento Operativo sulle modalità di intervento sulle facciate del Centro Storico (Piano del Colore) e allegato A regolamento edilizio;

f) Le strutture ombreggianti, quali le tende, ed ogni elemento previsto nelle occupazioni di suolo pubblico annesse all'attività commerciale/di somministrazione alimenti e bevande dovranno rispettare il Regolamento sul suolo pubblico, il regolamento edilizio comunale e le norme comunali per le attività di somministrazione alimenti e bevande approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 09/07/2012 e s.m.i. Le insegne dovranno essere conformi al vigente Piano Generale degli Impianti approvato con D.C.C. n 65 del 21.07.2006 ed al Regolamento edilizio; L'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere sempre ordinata, precisa e organizzata;

g) È vietata l'esposizione della merce sugli scalini e sugli stipiti degli ingressi dell'attività produttiva, nonché sugli stipiti e davanti le vetrine prospicienti il suolo pubblico con la sola eccezione dei distributori di medicinali e di sigarette;

h) È vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale, vetrofanie o simili, fatta eccezione per il nome dell'insegna, i marchi di qualità o di adesione a consorzi/enti di promozione turistica, le comunicazioni relative ai saldi, vendite promozionali e di liquidazione, di trasferimento dell'attività in altro luogo e di offerta in locazione dell'unità immobiliare;

i) È vietato l'utilizzo delle vetrine come luogo di stoccaggio delle merci;

j) All'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate e simili. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa.

È consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi contenitori nel rispetto, se insistenti su suolo pubblico, delle modalità previste dal Regolamento sul suolo pubblico e altri regolamenti comunale, ove applicabili, previo ottenimento della prevista concessione

all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa;

k) All'interno dell'esercizio commerciale non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. L'esposizione ordinata di materiale e merci dovrà essere organizzata su appositi ripiani o scaffali e/o in appositi espositori. La vista di insieme dell'esercizio di vendita o somministrazione deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa.

l) in tutte le aree identificate dalla presente intesa le strutture esterne ai locali commerciali, sia i dehors sia gli elementi accessori, non dovranno essere infissi a terra.

2. I proprietari delle unità immobiliari sede di attività produttive cessate, temporaneamente sfitte, devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, attraverso l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2a) pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti e/o prospicienti non protetti da serrande;

2b) oscuramento delle vetrine con modalità e materiali tali da rispettare il decoro estetico;

2c) rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

ARTICOLO 7 - ATTIVITA' ESISTENTI

1. Le attività economiche già esistenti ed attive nei perimetri territoriali individuati in allegato, alla data di approvazione della presente Intesa, non sono soggette all'applicazione dell'articolo 5 comma 4 dell'Intesa stessa.

2. Alle attività esistenti ricadenti nelle aree tutelate soggette a trasferimenti di titolarità e alle attività oggetto di subingresso è vietato introdurre nuove tipologie merceologiche di attività riferibili a quelle oggetto di divieto di nuova installazione.

Inoltre non è consentito il trasferimento da altra zona all'interno delle aree tutelate.

3. Al fine di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche esistenti ed attive all'interno dell'area perimetrata oggetto di tutela, dovranno adeguarsi alle condizioni prescritte di cui all'art. 6, entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore dell'Intesa.

ARTICOLO 8 - SANZIONI

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis, L. R. n. 1/2007.

ARTICOLO 9 - GESTIONE E MODIFICA DELL'INTESA

1. Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria:

- a) partecipano ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Albenga;
- b) forniscono informazioni utili a:
 - monitorare le azioni sul territorio nell'ambito perimetrato;
 - analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
 - produrre report congiunti periodici;
- c) coinvolgono i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della presente Intesa.

2. Le parti firmatarie, anche su richiesta della Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, possono procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che possono essere individuati in fase di prima applicazione.

REGIONE LIGURIA - Il Presidente Dott. Marco Bucci o suo delegato

COMUNE DI ALBENGA - Il Sindaco, Dott. Riccardo Tomatis

INTESA INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI (DLGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)

Allegato A

“CENTRO STORICO”.

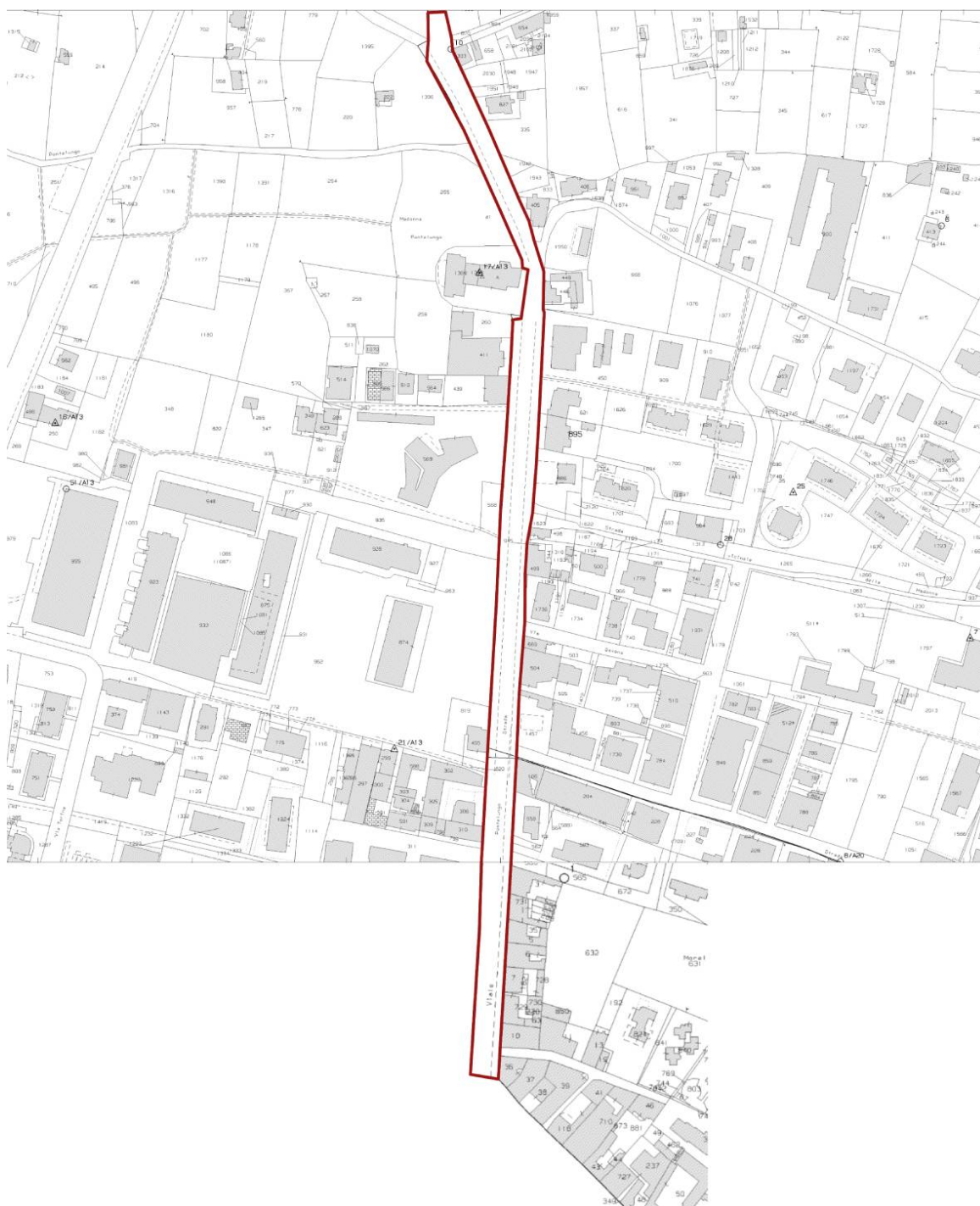


FG. 19 SEZ. ALB (Centro storico) e FG. 21 SEZ. ALB (Piazza del Popolo)

INTESA INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI (DLGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)

Allegato B

“VIALE PONTELUNGO”.



FG. 19 SEZ. ALB e FG. 20 SEZ. ALB

INTESA INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI (DLGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)

Allegato C

“VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’”.

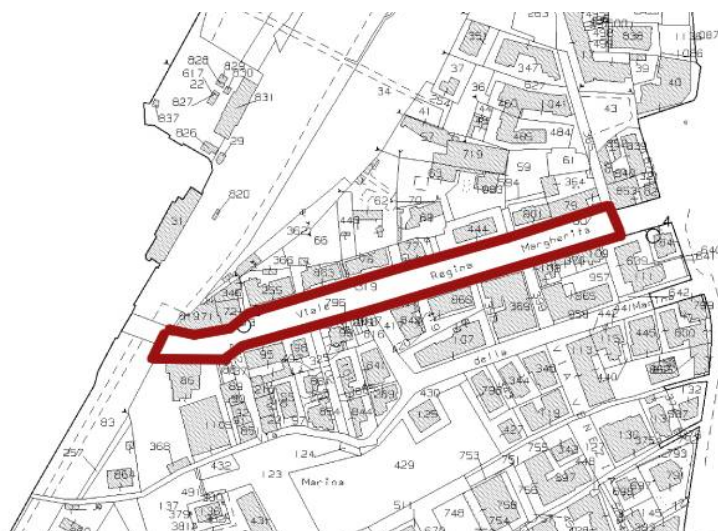


FG. 21 SEZ. ALB

INTESA INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI (DLGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)

Allegato D

“VIALE ITALIA”.



FG. 23 SEZ. ALB

INTESA INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI (DLGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)

Allegato E

“PIAZZA MATTEOTTI”.



FG. 21 SEZ. ALB

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2025-AC-648

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Marco BUCCI		13/11/2025 10:02
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Gabriella DRAGO		13/11/2025 08:46
* Approvazione Legittimità	Angela MILAZZO		10/11/2025 12:20
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Serenella MILIA		10/11/2025 10:21
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Alessandra D'AMORA		10/11/2025 10:19

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria